



Prefettura di Vicenza
Ufficio Territoriale del Governo
UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

Fase. n.8512/2016 S.E.

Vicenza, data del protocollo

CIRCOLARE N. 5/28

Allegati: uno

**AL SIG. PRESIDENTE
DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
VICENZA**

**AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI
DELLA PROVINCIA
LORO SEDI**

**AI SIGG. DIRIGENTI DEGLI UFFICI PUBBLICI
DELLA PROVINCIA
LORO SEDI**

**AL SIG. QUESTORE DI
VICENZA**

**AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE
DEI CARABINIERI DI
VICENZA**

**AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA DI
VICENZA**

E, p.c., **AI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI LOCALI
LORO SEDI**

**AGLI ORGANI LOCALI DI INFORMAZIONE
LORO SEDI**

OGGETTO: REFERENDUM CONSULTIVO REGIONE VENETO DEL 22 OTTOBRE 2017
Propaganda elettorale e comunicazione politica

Il Ministero dell'Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali con la nota n. 0005823 in data 8 settembre 2017, ha ritenuto utile richiamare, in vista dello svolgimento della consultazione referendaria di cui all'oggetto, le scadenze ed i principali adempimenti

prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica.

a) *Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione*

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a far data dalla indizione dei comizi referendari e fino alla conclusione delle operazioni di voto "è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

Si precisa che l'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

b) *Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda diretta (legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni)*

Anzitutto, si richiama l'attenzione sulle modifiche apportate alla legge 4 aprile 1956, n. 212, con l'articolo 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014). Tali modifiche, dettate dalla necessità del contenimento della spesa pubblica, hanno disposto l'abolizione della propaganda indiretta ed hanno anche determinato una riduzione degli spazi della propaganda diretta.

Ciò premesso, le Giunte comunali, **dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione, quindi, da martedì 19 settembre a giovedì 21 settembre 2017, dovranno stabilire e delimitare** - in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti - **gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda fra i partiti o gruppi politici rappresentati nel Consiglio Regionale del Veneto, che ne avranno fatto richiesta, ai quali deve intendersi spettare l'assegnazione di spazi di propaganda elettorale diretta come previsto dalla legge n. 212/1956, e successive modificazioni.**

In ogni caso, l'assegnazione è subordinata alla presentazione di apposita domanda alla Giunta medesima entro il 34° giorno antecedente quello di votazione, nella fattispecie entro lunedì 18 settembre 2017.

Le relative istanze possono essere trasmesse al Comune con posta ordinaria, posta elettronica certificata o via fax o anche consegnate a mano.

Le domande prodotte dai partiti o gruppi politici presenti in Consigli Regionale dovranno essere sottoscritte dai rispettivi organi nazionali, regionali, provinciali o comunali.

Le istanze di cui trattasi potranno essere sottoscritte anche da persone delegate da parte di uno degli anzidetti soggetti abilitati, purché corredate del relativo atto di delega.

Nessuna autenticazione è richiesta per la sottoscrizione delle domande o delle deleghe.

I partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale sono indicati nell'allegato elenco.

c) *Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130)*

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 22 settembre 2017, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico,
- escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

d) *Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili (art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130)*

Nel medesimo periodo, e quindi da venerdì 22 settembre 2017, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 130/1975.

Si rammenta al riguardo che, in forza dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610), tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più Comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i Comuni stessi.

e) *Parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante la campagna referendaria*

Dalla data di indizione del referendum, per tutto l'arco della relativa campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.

f) *Diffusione di sondaggi demoscopici, rilevazioni e simulazioni di voto da parte di istituti demoscopici*

Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione e quindi a partire da sabato 7 ottobre 2017 sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato - ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito della consultazione e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

k) *Inizio del divieto di propaganda (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)*

Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi da sabato 21 ottobre 2017, e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di

propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, nel giorno della votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Si ringrazia per la collaborazione e si raccomanda la puntuale osservanza delle disposizioni impartite nella presente circolare.

IL PREFETTO
(Guidato)

FG/gb